

[REDACTED]

Contratto quadro: 3900012204	Tipo doc.: ZAAN	CIG: 8656476DF7	Pagina 1 di 9
Importo globale in EUR: 4.128.726,11		Fornitore: 65296	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI
Appalto: 			
Riferimento:			

Oggetto: Lavori di “realizzazione collettori fognari Montalcino – Torrenieri - 2° Lotto”
Tender 433- Rdo 689
Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a) prot 17104 del 01/06/2021

Pos.	Descrizione	Importo	Di cui oneri
1	lav collett fogn Montalcino II Lott	4.128.726,11	210.663,60
Gara per aggiudicazione dei lavori di “realizzazione collettori fognari Montalcino – Torrenieri - 2° Lotto” Tender 433- Rdo 689 REFERENTE MERCURI MONICA			

***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***

[REDACTED]

Contratto quadro:

3900012204

Pagina 2 di 9

AdF S.p.A.
Via Mameli, 10 – GROSSETO

CONTRATTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI MONTALCINO – TORRENIERI - 2° LOTTO.

Tender 433- Rdo 689 - CIG 8656476DF7 CUP: F21B21000250005

AFFIDATO RTI di tipo verticale C.F.C. SOC.COOP. CAPOGRUPPO (designata ALEA SRL) e Impresa SAVIATESTA S.R.L. quale MANDANTE

1. AdF S.p.A. (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante"),

E

2. RTI verticale costituito da C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPERATIVA abbreviabile in C.F.C. SOC. COOP. in qualità di CAPOGRUPPO E MANDATARIA

della predetta Società C.F.C. SOC. COOP., e l'Impresa SAVIATESTA S.R.L.

domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale e rappresentante della società con unico socio della predetta Società SAVIATESTA S.R.L. in forza dell'atto di "Associazione temporanea d'impresе" stipulato in data 01 luglio 2021, presso il

, depositato in atti alla stazione appaltante e che costituisce parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegato.

L'Impresa C.F.C. SOC. COOP. designa quale Impresa esecutrice l'Impresa consorziata ALEA SRL con

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di AdF S.p.A., SAP SRM e spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE

- Con determinazione n. 5232 del 21.02.2021, l'Amministratore Delegato di AdF S.p.A., ha approvato la copertura economica per l'espletamento della gara di lavori per la realizzazione collettori fognari Montalcino – Torrenieri - 2° Lotto". CIG 8656476DF7 CUP F21B21000250005

- IMPORTO A BASE D'ASTA € 4.625.500,00 di cui, € 4.414.836,40 per lavori soggetti a ribasso ed € 210.663,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- Categorie di cui si compone l'opera:

- CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classe III bis "Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e di evacuazione", Importo € 1.653.695,59.

- CATEGORIA SCORPORABILE: OS35 classe III bis "Interventi a basso impatto ambientale", Importo € 1.642.443,15 (pari al 37,20% dell'importo totale dell'opera).

- CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 classe II "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari" Importo € 565.299,33 (pari al 12,80% dell'importo totale dell'opera).

- CATEGORIA SPECIALISTICHE: OS21 classe II "Opere strutturali speciali" Importo € 326.851,66 (pari al 7,40%

Contratto quadro:

3900012204

Pagina 3 di 9

dell'importo totale dell'opera).

- CATEGORIA SPECIALISTICHE: OG11 classe I "Impianti tecnologici" Importo € 226.576,67 (pari al 5,13% dell'importo totale dell'opera).

- È stata pertanto esperita procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per gli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA e l'art. 2 dell' "addendum al regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020" approvato con det. AD n. 135497 del 30.11.2020", con invito alle Imprese iscritte nel Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima edizione ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 50/2016.

- L'aggiudicazione avveniva con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4 e per gli effetti della Legge 11 settembre 2020, n. 120 si procedeva all'esclusione automatica (art. 97 comma 8) dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 50 del 2016.

- Con lettera di invito, si pubblicava in data 17/03/2021 la gara di appalto Tender 433- Rdo 689 utilizzando il sistema di e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA.

- Le imprese invitate, ai sensi del sopra richiamato Addendum al "Regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF Spa" attuativo della legge n. 120/2020, qualificate in classe e categoria prevalente dell'opera OG6 nel Sistema di qualificazione di AdF, erano nr. 16.

- Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 10:00 del 13/04/2021), partecipavano alla procedura di gara n. 12 o.e. e l'o.e. aggiudicatario è risultato, il costituendo RTI di tipo verticale C.F.C. SOC.COOP. CAPOGRUPPO con sede in Reggio Emilia (designata ALEA SRL) e Impresa SAVIATESTA S.R.L. con sede in Goito quale MANDANTE, presentando un ribasso percentuale del 11.25%.

- L'importo contrattuale sarà di € 4.128.726,11 di cui, € 3.918.062,51 per lavori soggetti a ribasso ed € 210.663,60.

- Le imprese partecipanti alla RTI Verticale costituita eseguiranno le seguenti opere:

- C.F.C. SOC.COOP. in qualità di capogruppo mandataria, eseguirà il 100% della categoria OG6 il 100% della categoria OG3 il 100% della categoria OS21 e il 100% della categoria OG11 (opera che sarà affidata in subappalto al 100%)

- SAVIATESTA S.R.L. in qualità di mandante, eseguirà il 100% della categoria scorporabile OS35

- l'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti richiesti dalla legge e che ha dichiarato in sede di gara, la cui documentazione è agli atti della Stazione Appaltante.

- con determinazione n. 16830 del 28/05/2021, l'Amministratore Delegato di AdF S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto in favore della costituenda RTI di tipo verticale C.F.C. SOC.COOP. CAPOGRUPPO con sede in Reggio Emilia (designata ALEA SRL) e Impresa SAVIATESTA S.R.L. con sede in Goito quale MANDANTE.

- L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, del CSA e suoi allegati, della lettera di invito, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione al fine della formulazione dell'offerta.

- L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ADF S.p.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

Art. 1 – Oggetto

"lavori per la realizzazione collettori fognari Montalcino – Torrenieri - 2° Lotto" CIG 8656476DF7 CUP: F21B21000250005 come descritto all'art. 1 del CSA che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato.

Art. 2 – Condizioni e Documenti

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

Contratto quadro:

- Lettera di invito
- Offerta economica

ELABORATI di cui all'elaborato PE-R01

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di AdF S.p.A. e il "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.lgs. 50/2016 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019.

Art. 3 – Durata

Il tempo utile per ultimare tutte le lavorazioni comprese nell'appalto è fissato in 421 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come descritto all'art 14 del Csa.

Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto da AdF S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, è fissato in € 4.128.726,11 di cui, € 3.918.062,51 per lavori soggetti a ribassoed € 210.663,60 in conformità al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

In fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi derivanti dall'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dal Contraente in sede di gara, pari al 11,25% (undici/25 percento).

Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l'art. 1664 c.c. e l'art. 1467 c.c.

2. L'importo su indicato deve intendersi presunto e assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione dei lavori in gara.

3. I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

4. Il corrispettivo del presente appalto è a corpo e misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.

5. La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

6. Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

7. I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Art. 5 - Garanzia fidejussoria e assicurazioni

1. Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l'APPALTATORE, ha prodotto una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

L'APPALTATORE, in ATI, C.F.C. SOC. COOP. (capogruppo) risulta in possesso della Certificazione necessarie per la riduzione delle polizze, e precisamente: Certificazione di Qualità n. 50 100 3052 rev .009 rilasciato dall'ente TUV Italia srl conforme alle norme ISO 9001:2015, e della Certificazione di Qualità n. IT18-12401B rilasciato dall'ente AXE REGISTER conforme alle norme ISO 14001:2015 l'impresa SAVIATESTA SRL (mandante) è in possesso della Certificazione di Qualità n. PC: 018BSAVI-Q rilasciato dall'ente SI Cert s.a.g.l., conforme alle norme ISO 9001:2015, e della Certificazione di Qualità n. C: 018H-SAVI-E rilasciato dall'ente SI Cert s.g.a.l. conforme alle norme ISO 14001:2015 l'impresa agli atti della Stazione Appaltante a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituiscono garanzia definitiva nella misura ridotta di cui all'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, del 50% e 20%, con la polizza fideiussoria

Contratto quadro:

3900012204

Pagina 5 di 9

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di euro 185.792,68 (novantaquattromiladuecentosessantaquattro/28) corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo.

La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. L'APPALTATORE, RTI CFC Soc. Coop - Saviatesta srl, ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha stipulato un'assicurazione per danni contro tutti i rischi da esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza [REDACTED] plc d'ora innanzi indicata come Compagnia Assicurativa e per essa Agenzia 95M Bologna, agli atti della Stazione Appaltante, è stipulata nella forma c.d. "CONTRACTORS ALL RISK" (C.A.R.) per un massimale di € 5.037.045,85.

L'appaltatore RTI CFC Soc. Coop - Saviatesta srl ha stipulato, inoltre, con la suddetta polizza un'assicurazione di Responsabilità Civile per RCT ed RCO, nell'esecuzione dei lavori, con la medesima polizza – Sezione B, per la medesima durata, e per un massimale adeguato di € 7.000.000,00 (settemilioni/00).

Art. 6 – Subappalto

1. Come risulta dall'offerta presentata l'o.e. ha dichiarato volersi avvalere del subappalto nei limiti dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 ovvero del 40% dell'importo di contratto e precisamente per la categoria OG11 per il totale dell'importo indicato nel bando di gara e per le restanti lavorazioni ricadenti nelle categorie OS35, OG6, OG3 ed OS21 per la percentuale rimanente prevista dalla Legge di cui sopra. Il subappalto della categoria SIOS concorre alla formazione del limite di cui all'art. 105 Codice dei contratti pubblici.

2. È fatto espresso diniego di subappaltare il lavoro alle imprese partecipanti alla medesima gara.

3. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo e copia del contratto, l'oggetto del lavoro affidato.

Art. 7 – Obblighi Appaltatore

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il lavoro nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

2. L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione come disciplinate dal Capitolato speciale di appalto e secondo le indicazioni del Responsabile dei lavori.

Art. 8 Obblighi in materia di sicurezza

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

Art. 9 anticipazione del Prezzo

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (in aggiunta a quella di cui all'articolo Cauzione definitiva) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere altresì rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

Contratto quadro:

3900012204

Pagina 6 di 9

settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Appaltatore. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.10 Inadempienze dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art.11 Risoluzione automatica del Contratto.

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- 6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- 14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;

Contratto quadro:

3900012204

Pagina 7 di 9

- 15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
- 19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- 20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
- 21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- 22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per i lavori in oggetto, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 12 – Penali

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori con applicazione delle penali con le modalità previste nel CSA a cui si rimanda interamente.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Contratto quadro:

3900012204

Pagina 8 di 9

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con

effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 14 Tracciabilità flussi finanziari

1 L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2 L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html.

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in AdF dal 25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in

materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;

Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare

comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Contratto quadro:

3900012204

Pagina 9 di 9

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà. Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati. Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 16 Foro Competente

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 17 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86

Per ADF S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore Delegato

Per C.F.C. SOC. COOP (impresa capogruppo mandataria) Firmato digitalmente Il Presidente del CdA

Importo globale in EUR 4.128.726,11